

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

**OK DALLA CAMERA AL DDL**

## Danno non patrimoniale, risarcimenti uniformi con le tabelle di Milano

Ciccio Messina a pag. 43

La camera ha approvato il disegno di legge che passa ora all'esame del senato

# Verso i risarcimenti uniformi

## Danno non patrimoniale: valgono le tabelle di Milano

DI ANTONIO  
CICCIO MESSINA

**P**ar condicio sul risarcimento del danno non patrimoniale, per la cui quantificazione si profilano tabelle uniche nazionali. Si applicheranno, per legge, le tabelle del tribunale di Milano, così come aveva previsto la Cassazione nel 2011. Le tabelle servono a calcolare il risarcimento del danno quando si subisce un danno da lesione o da morte di un congiunto. L'obiettivo è di garantire parità di trattamento in tutti i tribunali, superando, per legge, le differenze che si riscontrano a seconda di quale aula giudiziaria tratti un determinato caso. È quanto prevede il ddl recante «Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale», approvato ieri dalla camera, che ora passa al senato.

Innanzitutto si introduce l'articolo 84-bis alle disposizioni di attuazione del codice civile dedicato alla liquidazione del danno non patrimoniale. Siamo in materia di danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e di danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare.

La regola è che il giudice procede con valutazione equitativa, in quanto non si può misurare in maniera assoluta un danno non patrimoniale: quanto vale perdere un genitore o un figlio oppure subire una lesione a un arto o a un senso?

Il giudice deve avere parametri per esercitare la discrezionalità che la legge gli affida. Il disegno di legge inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice civile alcune tabelle.

Una calcola il danno da lesione, mentre un'altra tratta il danno da morte del congiunto

o parte dell'unione civile. Il disegno di legge prevede l'aggiornamento annuale Istat degli importi con decreto del ministro della salute. Le cifre delle tabelle sono soggette a una personalizzazione, in quanto si prevede che l'ammontare del danno liquidato possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Le

tabelle allegate sono quelle di Milano e aggiornate nel 2013, con la modifica della tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell'unione civile e sostituendo all'evento «morte del congiunto» l'evento «perdita del rapporto di tipo familiare». Il provvedimento detta una disciplina transitoria, stabilendo l'applicazione delle nuove regole ai casi in cui il risarcimento del danno non sia stato ancora determinato in

via transattiva, oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva. Vediamo cosa cambierà rispetto a oggi.

L'attuale articolo 2059 del codice civile si limita a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge, senza indicare tipo di danno e quantificazione. Fino al 2008 si è assistito a una pluralità di voci: danno morale (da reato), danno biologico. Danno esistenziale, con quantificazioni disparate

nelle varie aule di giustizia.

Alcune incertezze sono derivate dal fatto che il giudice può decidere su base equitativa. Si sono avute dunque determinazioni del danno con il sistema di tabelle per punto di invalidità,

liquidazione solo equitativa, liquidazione per voci separate di danno, liquidazione unitaria come danno biologico onnicomprensivo, previsione o meno di limiti risarcitori massimi e minimi.

La Cassazione è intervenuta nel 2008 (sentenza 26972) e ha

fatto piazza pulita della moltiplicazione delle voci di danno: ha affermato che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Con altra sentenza del 2011 (n.12408), la Cassazione ha introdotto l'applicazione in tutta Italia delle «tabelle di Milano»; ma alcuni tribunali, come Roma, non hanno seguito la Cassazione.

Le tabelle di Milano incrociano fasce di età del danneggiato e punti di invalidità, calcolando il danno a «punto», con fasce percentuali di aumento «personalizzate. Altre tabelle quantificano il danno non patrimoniale conseguente a lesione non permanente; anche in tal caso di tratta di liquidazione congiunta di danno biologico e danno morale. Una separata tabella riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale (morte di un congiunto).

**IO ONLINE**  
Il decreto e le tabelle sul sito [www.italiaoggi.it/](http://www.italiaoggi.it/) documenti



## Gli indennizzi per grado di parentela

| Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di tipo familiare                           | da           | a            |
|--|--------------|--------------|
| A favore di ciascun genitore per morte di un figlio  | € 163.080,00 | € 326.150,00 |
| A favore del figlio per morte di un genitore   | € 163.080,00 | € 326.150,00 |
| A favore del coniuge (non separato) o della parte dell'unione civile ovvero del convivente | € 163.080,00 | € 326.150,00 |
| A favore del fratello per morte di un fratello   | € 23.600,00  | € 141.620,00 |
| A favore del nonno per morte di un nipote  | € 23.600,00  | € 141.620,00 |